

Polizza di assicurazione “Multirischi dell’attività”

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “GLOBALE IMPRESA”

Documento realizzato in data: 01/10/2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: È un contratto assicurativo multi garanzia rivolto a PICCOLE e MEDIE IMPRESE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI SERVIZI, ALBERGHI E PENSIONI che ricercano una valida protezione per il proprio patrimonio e per le conseguenze economiche derivante da responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurabili sei diverse Sezioni di assicurazione: INCENDIO, CRISTALLI, FURTO, ELETTRONICA, RESPONSABILITÀ CIVILE e TUTELA LEGALE. In particolare sono assicurati:
- ✓ Con la Sezione **INCENDIO** sono assicurati i danni provocati al Fabbricato ed al Contenuto (Merci, Arredamenti, Attrezzature, Macchinari) causati da incendio, compresi i danni arrecati alle cose dai soccorritori (vigili del fuoco, volontari in genere) o provocati da altri eventi quali, ad esempio, l'azione del fulmine, scoppio e/o esplosione, urto di veicoli stradali, eventi socio-politici e/o atmosferici.
- ✓ Con la Sezione **FURTO** sono assicurati i danni derivanti da furto del Contenuto della propria azienda, compresi atti vandalici provocati dai ladri e danni a fissi ed infissi posti a protezione della propria attività.
 - Con la Sezione **CRISTALLI** sono assicurati i danni derivanti dalla rottura delle lastre di cristallo o vetro, compresi i danni eventualmente arrecato alle merci poste in vetrina a seguito della rottura delle lastre, danni ad insegne poste anche al di fuori dell'azienda.
 - Con la Sezione **ELETTRONICA** sono assicurati i danni subiti da apparecchiature od impianti elettronici a seguito di un evento accidentale anche se dovuto ad imperizia.
- ✓ Con la Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT)**, HDI tiene indenne l'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro avvenuto nell'ambito dell'esercizio dell'attività. La copertura può essere estesa alla Responsabilità Civile Operai (RCO).
- ✓ Con la Sezione **TUTELA LEGALE**, attraverso ARAG SPA che si occupa della gestione dei sinistri, per veder affermato il diritto dell'Assicurato per la difesa dei propri interessi sia in sede giudiziale che extragiudiziale.
- ✓ È prevista la possibilità di combinare le sezioni a seconda delle proprie esigenze, ma una tra le Sezioni INCENDIO, FURTO o RCT è obbligatoria e deve pertanto essere sempre assicurata. È assicurabile singolarmente anche la sola Sezione TUTELA LEGALE.

Segnaliamo che le coperture assicurative delle sezioni Incendio, Furto, Elettronica e Responsabilità civile sono caratterizzate da un pacchetto di “garanzie base” molto ampio integrato da una serie di ulteriori garanzie denominate “Garanzie complementari” (e per alcune sezioni anche dalle “Estensioni di garanzia”) che lo completano nelle coperture.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per ciascuna Sezione di Garanzia sono presenti limiti specifici per singola “garanzia assicurata”.
- ✗ È prevista la possibilità di limitare l'ampiezza delle garanzie prestate mediante l'attivazione di specifiche Condizioni che possono prevedere:
 - l'inserimento di franchigie, che comportano la riduzione del premio di tariffa;
 - l'eliminazione di alcune garanzie o la limitazione delle stesse.
- ✗ Per la Sezione INCENDIO il Fabbricato e/o il Contenuto possono essere assicurati a “Valore Intero” e la garanzia sarà soggetta all'applicazione della “regola proporzionale” (art. 1907 del c.c.) che in caso di sottoassicurazione determinerà un risarcimento parziale determinato dalla proporzione tra la somma assicurata e quella dell'effettivo valore della cosa al momento del sinistro o a “Primo fuoco” che non vede applicata la citata “regola proporzionale”.
- ✗ Per la Sezione TUTELA LEGALE la copertura assicurativa darà seguito alla prestazione quando il valore della lite è superiore ad € 200,00.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni di Polizza sono sempre esclusi i danni:

- ! cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ! verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale (cioè il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino). L'assicurazione RCT è operante anche nei paesi dell'Unione Europea e la Svizzera. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.
- Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quanto e come devo pagare?

Il premio da pagare varia in funzione delle somme/massimali assicurati e dalle garanzie attivate. Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; non sono consentite durate "temporanee". È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%); il "premio minimo annuo" della polizza, così come quello di rata, non può essere inferiore a € 200,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Il contratto prevede il meccanismo di indicizzazione del premio oltre che delle somme/massimali assicurati.

Il Contraente può rifiutare l'adeguamento automatico delle somme assicurate e del premio comunicando la propria volontà all'atto della stipula del contratto (è indicato nella Scheda di polizza "CP1" che richiama la condizione "Esclusione clausola di indicizzazione").



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il tacito rinnovo o, in specifici casi, anche con durata poliennale. Qualora la polizza sia con durata poliennale a premio unico anticipato, la stessa non è soggetta a tacito rinnovo.

La polizza è contratta con tacito rinnovo e la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

Quando la polizza è stata disdetta, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia (per Tutela Legale il periodo è ridotto a 30 giorni). Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione (per Tutela Legale l'effetto del recesso è di 15 giorni per entrambe le parti).

In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula ad eccezione delle polizze connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo per le quali il Contraente ha il diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 29 del DL 24 gennaio 2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27) o anche in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo.